



REP. n 927/2023 Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

OGGETTO: CONTRATTO TRA IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E LA SOCIETA' COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO ASSOCIATO DELLE BIBLIOTECHE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E LORO CIUFFENNA - CUP: C 21H22000100001 - CIG: 99004784E7 - SERVIZI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE N. 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 3: "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" - INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'"

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 08 (otto) del mese di novembre, in Terranuova Bracciolini (AR), presso la sede del Comune, piazza della Repubblica, 16, avanti a me **Dott.ssa Ilaria Naldini**, Segretario Generale del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-



Agenzia per la Coesione Territoriale

amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.c), del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267, sono comparsi:

- la **Dott.ssa Monica Cellai** domiciliata per la carica presso la sede Comunale in Piazza della Repubblica n. 16 - Terranuova Bracciolini (AR), Dirigente dell'Area 3 Servizi alla Persona e alle Imprese del Comune di Terranuova Bracciolini, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi del decreto sindacale n. 23 del 01.09.2023;

- la **Sig.ra Verusca Banci**, nata a Firenze, il 10/08/1973 (C.F. BNCVSC73M50D612R), domiciliata per la carica in via Gualdrada n.17 Cap 50125 Firenze (FI), sede legale della Società COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE P. IVA: 05677500489 (di seguito denominata anche solamente "Affidataria" o "Società"), della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze: sezione ordinaria n. 05677500489 dal 18/10/2006, iscrizione R.E.A. FI - 565817, certificato/Visura ordinaria n. T523700426 del 24/07/2023 (allegato "A").

Dette comparenti, della cui identità personale io

ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente contratto, redatto in modalità elettronica, ai fini del quale:

PREMETTONO

- CHE in data 06/04/2023 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento Codice convenzione ReGis 2000108072 - Progetto ID 0000000010001208402023/20889 - tra Agenzia per la Coesione territoriale ed il Comune di Terranuova Bracciolini, in qualità di Amministrazione attuatrice delegata all'attuazione dell'intervento M5C3 Investimento 1.1.1. del PNRR;
- CHE il progetto 20889 CUP C21H22000100001 - denominato "VIVERE TERRANUOVA. SERVIZI PER LA COESIONE TERRITORIALE", presentato da questo Ente in qualità di soggetto attuatore, prevede che le finalità di coesione territoriale proprie del progetto siano perseguite attraverso una serie di azioni specifiche, riferite all'ambito socio assistenziale, socio educativo, culturale e bibliotecario;
- CHE, con la determina a contrarre n. 1294 del 19/06/2023, si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio oggetto del presente contratto mediante:

- procedura aperta (ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016) in modalità telematica sulla piattaforma elettronica START di Regione Toscana;
- criterio di aggiudicazione dell' "Offerta Economicamente più Vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
- importo a base di gara (calcolato sull'effettivo periodo di 22 mesi) pari ad euro 221.163,00 (euro duecentoventunomilacentosessantatre/00) oltre euro 600,00 (seicento/00) destinati ad "oneri per la sicurezza" NON soggetti a ribasso (la prestazione oggetto del presente appalto è esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR 26/10/1972, n. 633);
- CHE l'importo totale del progetto, pari a euro 221.763,00, è così finanziato:
 - euro 70.000,00 a valere sul finanziamento PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione", Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale", Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità");
 - euro 151.763,00 a valere sul bilancio del



Agenzia per la Coesione Territoriale

Comune di Terranuova Bracciolini (di cui euro 31.584,00 quale quota parte per il funzionamento del servizio associato a carico del Comune di Loro Ciuffenna).

- CHE tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52 al comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, di quanto riportato nelle deliberazioni di C.C. n. 17 del 13.04.2022 e n. 37 del 31.05.2022, e nella conseguente convenzione tra il Comune di Terranuova Bracciolini e la Centrale Unica di Committenza (in sigla "C.U.C.") dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, C.F. 90024210511 - P.I. 01980270514, (Convenzione N. rep. Atti privati 250 in data 21.10.2022), essendo le predette opere finanziate con fondi P.N.R.R., per l'espletamento della procedura di gara, risultava obbligatorio ricorrere alla predetta Unione dei Comuni del Pratomagno - Centrale Unica di Committenza;

- CHE con determina del Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni del Pratomagno n. 65 del 26/06/2023 si approvava il Bando/Disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria all'espletamento della procedura;

- CHE la predetta C.U.C. con propria determinazione n.70 13/07/2023 nominava la Commissione di gara per

la valutazione dell'offerta tecnica;

- CHE, concluse le operazioni di gara, con determinazione n. 89 del 21/09/2023 la C.U.C. Unione dei Comuni del Pratomagno proponeva l'aggiudicazione all'operatore economico "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale in Firenze, via Gualdrada n. 17 C.F. e P.IVA 05677500489, con il punteggio di 100/100, per l'importo di euro 211.943,36 comprensivi di oneri per la sicurezza di euro 600,00 al netto dell'IVA;

- CHE con determinazione n. 2019 del 02/10/2023 del Comune di Terranuova Bracciolini (AR), si prendeva atto delle risultanze del verbale di gara finale e della proposta di aggiudicazione n. 89 del 21/09/2023 della C.U.C. Unione dei Comuni del Pratomagno e:

- si aggiudicavano i servizi di cui trattasi alla società "COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Firenze, via Gualdrada n. 17, C.F. e P.IVA 05677500489, per l'importo offerto di euro 211.943,36, di cui euro 600,00 per "oneri sicurezze" non ribassabili (importo esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR 26/10/1972, n. 633), per una durata del servizio pari a 22 mesi;

- si dava atto che considerata la tipologia di

servizio e la necessità di assicurarne la continuità nel tempo, si approvava il verbale di consegna anticipata del servizio con avvio a partire dal 03/10/2023;

- si dava atto che per quanto riguarda i controlli in capo all'affidataria sulle autocertificazioni rilasciate in fase di gara e sui requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, per la medesima "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE" non sussistono cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione come da documentazione già in possesso dell'Ente e depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini ed acclarata al Protocollo dell'Ente n. 17703 del 11/08/2023;

- si dava atto che dalla data di esecutività della determinazione (coincidente con la data di avvenuta pubblicazione), decorrevano i termini per eventuali richieste di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e/o per il ricorso/impugnativa avverso l'aggiudicazione, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e comunque con le modalità di cui al D. lgs. 104 del 02.07.2010 (Attuazione

dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e ss.mm.ii.;

- CHE è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (c.d. stand still) di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

- CHE al presente atto ed alla fase esecutiva della procedura si applicano - per quanto compatibili - le norme del D. Lgs. 50/2016, in quanto procedura avviata in data antecedente all'entrata in efficacia del nuovo D. Lgs. 36/2023;

- CHE tutto quanto sopra premesso, è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tanto premesso,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1) PREMESSE - APPROVAZIONE

Le parti approvano, riconoscono e confermano, senza riserva alcuna, la "Premessa Narrativa" e tutti gli atti di gara già inseriti sulla piattaforma elettronica START per la procedura di gara. Gli stessi non sono materialmente allegati al presente Contratto, eccettuato il Capitolato Prestazionale (allegato "B").



ART. 2) - AFFIDAMENTO DELL' APPALTO

Il Comune di Terranuova Bracciolini (AR), qui rappresentato dalla Dott.ssa Monica Cellai, Dirigente dell'Area 3 del Comune di Terranuova Bracciolini, affida alla Società Cooperativa Sociale "COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Firenze, via Gualdrada n. 17, C.F. e P.IVA 05677500489, i "SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO ASSOCIATO DELLE BIBLIOTECHE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E LORO CIUFFENNA" che, come in epigrafe rappresentata dalla Sig.ra Verusca Banci, dichiara di accettare l'affidamento dell'appalto con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e negli atti di gara già inseriti sulla piattaforma elettronica START. L'Affidataria con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere i servizi da eseguire e di ritenerli perfettamente eseguibili in ogni sua parte in conformità alle previsioni di gara.

ART. 3) - FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Il servizio è finanziato parzialmente "DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL (PNRR) - MISSIONE N. 5 - COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI

INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ".

ART. 4) - OGGETTO

Sono oggetto del presente appalto le seguenti prestazioni a supporto della gestione del servizio bibliotecario associato dei Comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna:

1. Supporto alla gestione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale "Le Fornaci" di Terranuova Bracciolini;
2. Supporto alla gestione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale dei ragazzi di Terranuova Bracciolini;
3. Supporto alla gestione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale di Loro Ciuffenna.

L'Affidataria deve garantire la gestione unitaria dei singoli servizi indicati nel capitolato in conformità con il progetto tecnico, l'offerta tecnica (allegato "C") ed economica e di dettaglio (Allegato "D"), della stessa presentati in sede di gara.

Per i dettagli sui servizi da espletare si rimanda agli Artt. 1) e 3) del capitolato prestazionale.

ART. 5) - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi 22 (ventidue) a

partire dalla consegna del servizio (anche in via d'urgenza). Se allo scadere del termine naturale dell'appalto il Comune non avesse ancora concluso il procedimento per la nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso ha facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara alle medesime condizioni contrattuali e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 6) - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

L'importo di affidamento del servizio per la durata di mesi 22 è pari a euro 211.943,36 (duecentoundicimilanovecentoquarantatre/36) di cui euro 600,00 per "oneri sicurezze" non ribassabili, importo esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR 26/10/1972, n. 633. Il corrispettivo sarà versato sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara, pari a:

- Coordinatore e Back-office: euro 24,38 esente IVA;
- Reference e prestito: euro 18,76 esente IVA;
- Altri servizi: euro € 18,76 esente IVA;

Il corrispettivo sarà versato in base alle ore del servizio effettivamente prestate. In sede di

presentazione della fattura la Cooperativa dovrà indicare il corrispettivo complessivo mensile e la disaggregazione del medesimo comprendente le sotto indicate voci seguendo il presente schema:

Prestazioni	Numero di ore mensili	Importo orario	Totali
Coordinatore organizzativo			
Operativo			
Totale mensile			

Alla fattura dovrà essere allegato:

- un riepilogo con le ore di servizio effettivamente prestate divise per le tre tipologie al fine di consentire al competente ufficio di controllare la rispondenza al progetto presentato in sede di gara;
- un prospetto riepilogativo e nominativo del personale impiegato nel servizio nel periodo di riferimento.

Il corrispettivo è onnicomprensivo di tutti i servizi e le forniture accessorie richieste nel capitolato di appalto e nell'offerta tecnica e sarà liquidato in funzione delle ore effettivamente



Agenzia per la Coesione Territoriale

svolte. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per le componenti riferite alla voce manodopera si darà luogo a revisione prezzi unicamente nel caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento oppure nel caso di modifiche normative e/o contrattuali che comportino un aumento dei costi del lavoro. La revisione dei prezzi, per le voci diverse dalla manodopera, è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario. L'Affidataria è tenuta, pena la decadenza per il trascorso, a richiedere la revisione prezzi in via preventiva, formulando istanza scritta tramite PEC, considerato che detto istituto è posto a presidio

dell'interesse del Comune alla corretta esecuzione dei servizi ancora da espletare, cosicché la mancata formalizzazione dell'istanza di revisione prezzi da parte dell'Affidataria equivale alla decadenza\rinuncia della stessa per le prestazioni già rese. La liquidazione dei corrispettivi dovuti avverrà su presentazione di regolari fatture in modalità elettronica accompagnata da una relazione sull'andamento del progetto nel periodo di riferimento, entro 30 giorni fine mese dall'acquisizione della fattura al protocollo generale del Comune e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che la Stazione appaltante avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti. I servizi dovranno essere svolti per gli importi specificatamente descritti nell'offerta economica e di dettaglio presentata in sede di gara (Allegato D), come da offerta tecnica proposta (Allegato C) e sulla base di quanto riportato nel Capitolato Prestazionale di Gara (Allegato B).

ART. 7) - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Il corrispettivo sarà erogato soltanto in seguito



all'espletamento dei servizi cosicché in alcun caso si procederà a riconoscere l'anticipazione del prezzo, per quanto occorrer possa anche in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50 del 2016.

L'Affidataria prende atto ed accetta l'esclusione del diritto all'anticipazione del prezzo rinunciando a sollevare qualunque eccezione, contestazione o ad avanzare pretese di sorta, dichiarando di avere tenuto conto di tale circostanza nella formulazione della propria offerta in sede di gara e che tale clausola era espressamente contenuta nella lex specialis ovvero capitolato prestazione di gara facente parte integrate e sostanziale dei documenti di gara.

ART. 8) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidataria con apposita dichiarazione acclarata dell'Ente al protocollo n.24742 del 07/11/2023, ha comunicato gli estremi identificativi del conto dedicato unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di



Agenzia per la Coesione Territoriale

esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni il Comune di Terranuova Bracciolini non esegue i pagamenti senza che l'Affidataria possa avere nulla a pretendere per il ritardo. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte del Comune di Terranuova Bracciolini sul conto precedentemente indicato. L'Affidataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Affidataria inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Affidataria s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e subfornitori il



codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto. L'Affidataria è tenuta a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

ART. 9) - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E VALUTAZIONE RISCHI

Relativamente alle disposizioni in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro" di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., l'Affidataria dichiara che nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto si obbliga ad applicare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsti dal medesimo D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in piena attuazione di quanto previsto nel D.U.V.R.I. sottoscritto dalle parti e acquisito al protocollo comunale nr. 24848 del 08/11/2023 allegato in copia

al presente contratto (Allegato "E").

La società affidataria nomina quale responsabile della sicurezza per tutta la durata del contratto, la consulente esterna Melania Marchetta, CF. MRCMLN75B52D612V, info@melaniamarchetta.com (R.S.P.P. della Società medesima).

ART. 10) - DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - DIRITTO DI SCIOPERO

In nessun caso l'Affidataria potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. Nell'ipotesi di proclamazione di scioperi da parte dei dipendenti dell'Affidatario dovranno essere rispettate ed applicate le norme di cui alla legge 146/1990, relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

a) mancato o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;

- b) carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall'Affidataria nell'offerta tecnica ovvero a quanto prescritto dal capitolato speciale;
- c) tre inadempimenti per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie;
- d) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;
- e) ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi anche per un solo giorno. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;
- f) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
- g) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;

- h) violazione dell'obbligo dell'Affidataria di informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;
- i) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione;
- l) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- m) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- n) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50 del 2016;
- o) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto;
- p) inosservanza delle disposizioni del Comune o degli enti competenti in caso di emergenze sanitarie.

ART. 12) - PENALI

Qualora l'Affidatario non attenda agli obblighi

ovvero violi comunque le disposizioni previste nel capitolato speciale d'appalto, è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva.

In particolare, l'Affidatario è soggetto a penalità:

- a) in caso di mancato invio entro i termini della documentazione prevista dal capitolato d'appalto;
- b) in caso di impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti;
- c) in caso di violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale;
- d) in caso di violazioni degli obblighi contrattuali compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata;
- e) in caso di mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara che costituiscono modifica degli obblighi del capitolato d'appalto;
- f) in caso di mancata prosecuzione del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso.

Dopo l'applicazione di cinque penali, in caso si

verifichino ulteriori inadempimenti il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta alla affidataria con almeno 30 giorni di anticipo a mezzo di raccomandata AR o PEC, e di aggiudicare la prosecuzione del contratto al concorrente risultante secondo in graduatoria. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di PEC o con fax, con la quale si inviterà l'Affidataria a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'Affidatario non vi provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell'Affidatario di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del



corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della fattura. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per l'ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi l'Affidatario dovrà provvedere all'integrazione dell'importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

ART. 13) - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidataria sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verificano nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi dei destinatari dei servizi e delle persone esterne, sia verso il proprio personale. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Affidataria consegna al Comune le seguenti polizze assicurative a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture: Polizza "R.C.T." (Rischi Civili contro Terzi) e "R.C.O" (Responsabilità



Agenzia per la Coesione Territoriale

Civile verso Prestatori di Lavoro) n. 101964279 a cadenza annuale emessa da "UnipolSai Assicurazioni", Agenzia "Grandi clienti e Broker" codice Agenzia 1/2233, prima emissione in data 17/04/2014 (ultima quietanza in data 30/06/2023, con validità fino al 31/12/2023) con Appendice (Atto di variazione) n. 101964279/5 emessa da "CORPORATE TOSCANA SUD", Agenzia "UnipolSai Assicurazioni" codice Agenzia 1/2746, Effetto variazione dal 07/11/2023. La suddetta polizza, debitamente quietanzata, è depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Affidataria. L'esistenza di tali polizze non libera l'Affidataria dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Affidataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà il Comune addebitandone

l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Affidataria.

ART. 14) - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Affidataria consegna al Comune - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - Polizza fideiussoria rilasciata da "Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia" emessa il 06/11/2023 con n. 28020062622 di importo pari al 5% dell'importo contrattuale, ovvero di Euro 10.597,17, importo ridotto per possesso delle seguenti attestazioni:

- Certificato Sistema Qualità UNI ENI ISO 9001:2015 Nr.50 100 9189 - Rev. 006 rilasciato in prima emissione da TUV SUD Italia il 23/11/2009, emesso in data 05/11/2021 con scadenza 23/11/2024.

La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Affidataria è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno. Polizza originale

depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini.

ART. 15) - RECESSO

Il Comune potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Affidataria spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare. Qualora l'Affidatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e senza giusta causa, il Comune si riserva di trattenerne, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altra ditta, a titolo di risarcimento.

ART. 16) - CLAUSOLA SOCIALE

La società "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE" per l'intera durata dell'appalto assume il formale impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dell'Affidatario uscente, secondo quanto previsto dal capitolato, nell'ottica

del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione della Società e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto, come da progetto di assorbimento presentato in fase di gara.

ART. 17) - SUBAPPALTO

L'Affidataria in sede di gara, in merito al subappalto nel Modulo "D.G.U.E." - Sezione I - lett. "D" ha dichiarato di NON voler subappaltare parti del servizio. Il Subappalto è comunque disciplinato con riferimento a quanto previsto all'art. 105 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. articolo che si intende qui integralmente riportato e ben conosciuto dall'Affidataria, rimosso ogni dubbio e/o eccezione.

ART. 18) - OBBLIGHI E CLAUSOLE PER APPALTI FINANZIATI CON FONDI DEL P.N.R.R.

Essendo l'opera parzialmente finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del (PNRR), nel presente contratto e nell'esecuzione dello stesso trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi



ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione:

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, l'inclusione lavorativa dei disabili, di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
 - tutte le altre disposizioni del più volte citato art. 47 del D.L. n. 77/2021 in merito alle procedure di gara finanziati con fondi del P.N.R.R.
- Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidataria dichiara di conoscere, rimosso ogni



Agenzia per la Coesione Territoriale

dubbio e/o eccezione, le sopracitate norme e prescrizioni inerenti alle opere finanziate dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del (PNRR) obbligandosi all'applicazione ed al rispetto delle stesse. L'Affidataria, in particolare, così come previsto nel Bando/Disciplinare di gara e per quanto dichiarato in fase di gara, si obbliga ad assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30% di occupazione giovanile e 30% di occupazione femminile, in coerenza con la dichiarazione di impegno depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini.

**ART. 19) - RISPETTO DELLE CLAUSOLE PER LA LEGALITÀ
E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
CRIMINALE**

1.L'Affidataria si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altre utilità (quali a titolo esemplificativo pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto

intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del legale rappresentante, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale al fine dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

2. L'Affidataria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'Affidataria. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto

previsto dall'art. 317 del c.p.; la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del rappresentante legale, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Affidataria, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c. p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353 - bis c.p.

3. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

ART. 20) - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, l'Affidataria si obbliga ad applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti le disposizioni dei vigenti Contratti



Agenzia per la Coesione Territoriale

Collettivi Nazionali e degli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguito il servizio.

ART. 21) - ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, PANTOUFLAGE, CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Terranuova Bracciolini, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La Dott.ssa Monica Cellai dirigente di Area 3 Servizi alla Persona e alle Imprese e Area 4 Risorse Finanziarie e Tributi del Comune di Terranuova Bracciolini, la quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante dell'Affidataria dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha



Agenzia per la Coesione Territoriale

ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'Affidataria, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 del 28/01/2014 ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'Affidataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Terranuova Bracciolini. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune di Terranuova Bracciolini la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento del Comune di Terranuova Bracciolini approvato con delibera di G.C. n. 12 del 28/01/2014 sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati; gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente alla sezione Amministrazione Trasparente al

link:<http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

ART. 22) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati comunicati sono trattati dal Comune di Terranuova Bracciolini nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile all'indirizzo Internet: <http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it>, oppure presso il Comune di Terranuova Bracciolini, titolare del trattamento.

Vista la particolare natura dei servizi affidati il Comune nomina l'Affidataria Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto sottoscritto contestualmente al presente contratto. Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei

dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto specificato negli atti di gara.

ART. 23) - VARIAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione al monte ore previsto ed entro i limiti di cui all'art. 106 comma 2 del Codice, sulla base del costo orario indicato nell'offerta economica.

In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Le predette ed eventuali integrazioni non potranno eccedere il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice.

ART. 24) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Affidataria non può, per nessun motivo, cedere il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dell'Amministrazione. La

cessione e il subappalto non autorizzati sono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione comunale per l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 25) - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto è stato designato nella persona della Dott. ssa Tiziana Tognaccini. Il Comune potrà variare in ogni momento suddetto soggetto.

ART. 26) - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha designato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per tutta la durata dello stesso, la Dott.ssa Lorenza Renzini dipendente del Comune di Terranuova Bracciolini, responsabile del Servizio bibliotecario del medesimo.

ART. 27) - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DESIGNATO DALL'AFFIDATARIA

L'Affidataria ha designato quale Responsabile dell'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso, la sig.ra Verusca Banci, CF: BNCVSC73M50D612R, Vicepresidente e Direttrice

servizi socio educativi, tel. 055 630089, email:
v.banci@coop21.it.

ART. 28) - INDIVIDUAZIONE DEL C.D. "TITOLARE EFFETTIVO" DELLA SOCIETA' AI SENSI ART. 21 DEL D. LGS.231/2007

L'Affidataria ha dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che il "titolare effettivo", individuato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 231/2007, è la Sig.ra Consuelo Cavallini, già generalizzata in precedenza, come da già citato Modulo 8 conservato agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini.

ART. 29) - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le Parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato ed a tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

ART. 30) - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti,



Agenzia per la Coesione Territoriale

nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Affidataria che le assume.

ART. 31) - NORME FISCALI

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR 26/10/1972, n. 633 e che è applicabile l'imposta di registro in misura fissa in applicazione del combinato disposto dell'art.40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, e dell'art.21 comma 6 del DPR 633/1972 e che ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 il presente atto è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di Associazione del Terzo Settore.

ART. 32) - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Arezzo, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.

Io segretario comunale richiesto ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità informatica da persona di mia fiducia, su numero trentotto pagine a video e parte della trentanovesima fino qui, dandone lettura alle parti, le quali, dispensandomi



Agenzia per la Coesione Territoriale

dalla lettura degli allegati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto alla mia presenza con me lo sottoscrivono.

Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante, attesto ai sensi di legge che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi.

Per il Comune: Dott.ssa Monica Cellai _____

Per Società COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE

Verusca Banci _____

L' "Ufficiale Rogante" (il Segretario Comunale)

Dott.ssa Ilaria Naldini _____

Allegati:

- Allegato A Visura Camerale
- Allegato B Capitolato prestazionale
- Allegato C Offerta Tecnica
- Allegato D Offerta Economica e di dettaglio
- Allegato E D.U.V.R.I